

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 32 del 22 luglio 1991, è stata abrogata è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 385 della medesima legge.

In precedenza la legge era stata modificata dalla sentenza della Corte costituzionale 13 - 20 aprile 2000, n. 109 e dalla legge regionale 20 marzo 2001, n. 2.

Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 14.

«Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 luglio 1984, n. 32 concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del Personale della Formazione professionale».

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali. (1)

Il predetto personale sarà prioritariamente impegnato in tutte le attività formative di competenza della Regione, anche in ragione delle esigenze organiche necessarie alla realizzazione dei Piani di Formazione.

La Giunta Regionale, a decorrere dall'anno formativo 1992, con deliberazione in applicazione della LR 3 aprile 1987, n. 22, formerà le graduatorie anche per profili professionali di utilizzo del personale da destinare alla predetta formazione.

Detto personale viene inquadrato con le modalità di cui alla presente legge secondo i criteri di corrispondenza e le dotazioni organiche contenute nell'allegata Tabella 1 con decorrenza 1° gennaio 1992.

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 2.

Articolo 2

[Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla LR 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla LR 9 luglio 1984, n. 32 in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.] (1)

[L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utili a tutti gli effetti.] (1)

E' confermata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 3 della citata LR 9 luglio 1984, n. 32.

(1) La Corte costituzionale, con la sentenza 13 - 20 aprile 2000, n. 109 (Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2000, n. 18, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Articolo 3

I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli AAGG e Personale entro il 30 giugno 1992.

Articolo 4

Gli artt. 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 5 della LR 9-7-1984, n. 32 e la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 6 della LR 30-7-1977, n. 40 richiamata nell'art. 4 della LR 9-7-1984, n. 32 sono abrogati.

Articolo 5

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente *articolo 1, 4° comma*, decorrono dal 1° gennaio 1992.

Il personale di cui alla precitata allegata tabella 1 è inquadrato in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà con apposita legge regionale.

Alla spesa relativa si farà fronte utilizzando quota parte delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 2.

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli 18 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

Allegato 1

Accanto al livello funzionale vengono indicati la qualifica funzionale - Requisiti alla data della presente legge e la dotazione organica

VIII: Direttore laureato - Direttore diplomato 164;

VII: Docente laureato - Docente diplomato Direttore non diplomato Segretario laureato 2038

VI: Docente diplomato - Docente non diplomato Segretario diplomato Segretario non diplomato Collaboratore Amministrativo diplomato Direttore non diplomato 925

V: Docente non diplomato - Segretario non diplomato Collaboratore amministrativo diplomato Collaboratore amministrativo non diplomato 56

IV: Operatore Tecnico ed Operatore Amministrativo 178

II: Ausiliario Servizi Generali 353

Totale 3714

Per la specificità del personale di cui alla LR 9 luglio 1984, n. 32, l'anzianità di servizio di 4 anni e sei mesi è condizione per l'inquadramento nei livelli previsti dalla presente tabella in base alle corrispondenti declaratorie dall'1-9-1986.